

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGLIANO B.SE**

Via Dante,6 - 13856 Vigliano B.se BI

tel. 015/510546 - cod. fiscale 92017980027

E-mail: BIIC81800P@istruzione.it Sito: www.icvigliano.it

**ATTESTAZIONE SUI TEMPI DI PAGAMENTO****Art. 41, comma 1 del D.L. 66/2014****VISTO**

l'art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014 ai sensi del quale a decorrere dall'esercizio 2014 alle relazioni ai bilanci consuntivi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal rappresentante finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D. lgs. 231/202, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D. Lgs 33/2013 che prevede l'obbligo per le Pa di pubblicare sul proprio sito web l'indicatore di tempestività dei pagamenti, ossia l'indice dei propri tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture le cui modalità di calcolo sono fornite dall'art. 9 del DPCM del 22/09/2014 pubblicato nella G.U. n. 265 del 14/11/2014;

In relazione all'esercizio 2018 si attestano i seguenti valori:

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
<i>Numero fatture</i>	<i>Importo pagato</i>	<i>Tempo medio di pagamento in gg.</i>
154	129481,75	-27,20

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE				
FATTURE				
<i>TRIMESTRE</i>	<i>Num. Fatture</i>	<i>Importo Pagato</i>	<i>Calcolo parametri</i>	<i>Tempo medio di pagamento in gg.</i>
1° Trimestre	41	36.943,25	- 1.005.119,11	-27,21
2° Trimestre	70	59.814,15	- 1.318.089,71	-22,04
3° Trimestre	18	26.972,43	- 1.026.274,16	-38,05
4° Trimestre	25	5.751,92	- 172.895,35	-30,06

L'indicatore è stato calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura o richiesta equivalente di pagamento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e alla data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

La fattura è "scaduta" a decorrere dal trentunesimo giorno dalla data di ricevimento della stessa o di ricevimento delle merci, se quest'ultima è successiva alla data di ricevimento della fattura, o dalla data del collaudo o attestazione di regolare fornitura o prestazione, salvo diversa scadenza concordata con il creditore (D. Lgs 09/10/2002, n. 231 modificato dal D. Lgs 09/11/2012 n. 192). E' possibile considerare anche il periodo di "fermo procedura" per l'acquisizione del modello DURC.

La DSGA
Benedetta Boggio Merlo